



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Alla cortese attenzione di:

Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni in sede

Giudici Togati e Giudici Onorari

Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di:
Gorizia
Pordenone
Udine
Trieste

Direttore, ai Funzionari
e a tutto il Personale Amministrativo

USSM

Questura di
Gorizia
Pordenone
Udine
Trieste

Comandi Provinciali dei Carabinieri
del Friuli Venezia Giulia

Centro per la Giustizia Minorile
per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano
del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia

Comunità Antares di Trieste – Villa Opicina

loro rispettive sedi



e, p.c.

al Presidente della Corte d'Appello
al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

All'ill.mo Consiglio Superiore della Magistratura
VII Commissione
Settima-emergenzacovid@cosmag.it

OGGETTO: udienze da tenere in videoconferenza.

Il Presidente

visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell' 11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

rilevato che l'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze" non ha specifica applicazione nei procedimenti presso il Tribunale per i Minorenni dove la trattazione a porte chiuse è la regola;

considerato che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell' 1.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skypefor Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che tali strumenti informatici non possono essere utilizzati con soggetti esterni al Ministero della Giustizia;

rilevato, d'altronde, che nel territorio di competenza di questo Tribunale per i Minorenni i minori arrestati o fermati sono collocati presso la struttura della Comunità Antares di Trieste – Villa Opicina e che il D.P.R. 448/88 prevede tra le misure cautelari per i minorenni il collocamento presso comunità, la permanenza in casa e le prescrizioni, tutti luoghi da cui la rete del Ministero di Giustizia non è raggiungibile e per i quali, quindi, non possono essere utilizzati gli strumenti indicati dal Direttore Generale DGSIA;

considerato che le udienze di convalida e gli interrogatori di garanzia rientrano tra le udienze indifferibili indicate dal citato D.L. 18/20 e che le udienze di soggetti detenuti o sottoposti a misura cautelare debbano essere svolte nel periodo dal 09/03/2020 al 30/06/2020 se l'imputato, il preposto o il difensore lo richiedano espressamente;

rilevato che la cancelleria penale ha testato strumenti alternativi per l'effettuazione delle udienze da remoto (Skype);

tutto ciò premesso, **si chiede la cortese collaborazione per le seguenti modalità di gestione in sicurezza delle udienze indifferibili ed urgenti.**

Udienza di convalida dell'arresto/fermo innanzi al gip e gli interrogatori di garanzia e udienze con detenuti e soggetti sottoposti a misure cautelari

Le udienze saranno tenute in videocollegamento. La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di restrizione della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all'art 22 D.P.R. 448/88 (Comunità) l'udienza sarà tenuta in videocollegamento tra TM e Comunità a mezzo Skype. Se invece la persona si trova ristretta presso il proprio domicilio (permanenza in casa: art. 21 D.P.R. 448/88) o è soggetta a prescrizioni (art. 20 D.P.R. 448/88), l'ufficio GIP, ricevutane comunicazione dal Pubblico Ministero, indicherà al Difensore il luogo prescelto per la videoconferenza (preferibilmente sede di PG disponibile o luogo di permanenza domiciliare alla presenza di personale di P.G. territorialmente competete con facoltà di sub delega). Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale ovvero dal luogo ove si trova la persona arrestata/fermata per partecipare all'udienza. Il Pubblico Ministero partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale.

L'ufficio GIP il giorno della fissazione dovrà avvertire anche telefonicamente le parti delle modalità di collegamento e dell'orario. Il difensore sarà invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo. Allo stesso modo, l'istituto penitenziario ed il Pubblico Ministero dovranno comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di

posta elettronica per partecipare all'udienza.

Gli atti relativi all'arresto o al fermo saranno trasmessi al difensore via mail, e comunque saranno condivisi in udienza mediante il sistema di videoconferenza, in caso di detenuti, e Skype negli altri casi.

Il giorno dell'udienza il cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire a quanto qui proposto e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).

In caso di convalida dell'arresto o del fermo e di interrogatorio di garanzia, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

L'ufficio GIP, prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condivide sullo schermo gli atti per consentirne la visione al difensore. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.

Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

Si ringrazia sin da ora per la fattiva collaborazione.

Trieste, 23 marzo 2020

Il Presidente
Carla Garlatti

